



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 23 DI DATA 05.06.2018 DEL SEGRETARIO
COMUNALE REGGENTE

OGGETTO:

Presa d'atto astensione dal lavoro per congedo di maternità ai sensi degli artt. 16 e 20 del Decreto Legislativo nr. 151/2001 della dipendente matricola nr. 2/0017.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Premesso che la dipendente matricola nr. 2.0017, con comunicazione protocollo comunale nr. 2888 del 26.04.2018 agli atti, ha comunicato lo stato di gravidanza e la data presunta del parto, prevista per il giorno 02.08.2018.

Richiamato il D.Lgs. 151/2001 “Testo unico sulla maternità e paternità” ed in particolare l’art. 16 del medesimo, che testualmente recita:

Divieto di adibire al lavoro le donne

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. *E’ vietato adibire al lavoro le donne:*

- a) Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall’art. 20;*
- b) Ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;*
- c) Durante i 3 mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;*
- d) Durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.*

Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di 5 mesi.

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di 10 giorni al dator di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medio competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

Richiamato altresì l’art. 20, comma 1 del T.U., che recita:

Flessibilità del congedo di maternità

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Art. 4-bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)

1. Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medio competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Esaminata la seguente documentazione:

- nota di data 04.06.2018, assunta al prot. comunale nr. 3958 del 05.06.2018, della dipendente inquadrata come “Assistente amministrativo” cat. C livello base, con la quale la medesima comunica l’intenzione di proseguire il lavoro durante l’ottavo mese di gravidanza, avvalendosi dell’astensione per maternità flessibile di cui all’art. 20 comma 1 del T.U. 151/2001;
- certificato medico di attestazione dello stato di gravidanza allegato alla suddetta nota rilasciato in data 01.06.2018 dall’APSS - Distretto di Fiemme - Ambulatorio di Ostetricia/Ginecologia, dal quale si evince che il quadro clinico della paziente è tale da consentirle la prosecuzione dell’attività lavorativa sino all’ottavo mese, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del T.U. 151/2001;
- certificazione del medico competente dott. Tommaso Gravina, individuato dal

Comune di Tesero per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitari dei dipendenti, che attesta che, nelle mansioni svolte dalla dipendente e nell'ambiente di lavoro, non sussistono rischi per lo stato di gestazione e che, pertanto, la medesima può proseguire nello svolgimento della propria attività fino all'ottavo mese di gravidanza.

Richiamate le disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nell'articolo 45 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 sottoscritto il 20.10.2003 e ss.mm. che rinviano a quanto stabilito dal D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 e ss.mm. ed integrazioni.

Ricordato che l'art. 45, comma 3, del CCNL del personale non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali precisa: *“Alle lavoratrici madri o padri lavoratori e ai genitori adottivi e affidatari, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9 del citato D.Lgs. in congedo di maternità o di paternità spetta l'intera retribuzione compresa la partecipazione al fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi. I periodi di congedo di maternità o paternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie”*.

Visti:

- Il D.Lgs. 151/2001 “Testo unico sulla maternità e paternità”;
- Il Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 sottoscritto il 20.10.2003 e ss.mm.;
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;
- L'articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto - Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
- Lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 26.01.1994 e ss.mm.;
- Il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 21.12.2000 e ss.mm.

Vista la deliberazione n. 35 di data 23.03.2018 della Giunta comunale, relativa all'approvazione dell'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020 e all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 20.03.2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020.

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di prendere atto dell'assenza dal servizio della dipendente matricola nr. 2.0017, assunta a tempo determinato con la qualifica di Assistente Amministrativo categoria C livello base a 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.

151/2001, con le seguenti modalità:

- dal 02/07/2018 al 01/08/2018 mese uno di congedo di maternità “ante-partum”, ove il parto avvenga oltre tale data, il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto è considerata “ante-partum”;
- dal 02/08/2018 al 01/12/2018 quattro mesi di congedo di maternità “post-partum”, calcolati dalla data effettiva del parto; qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

3. Di dare atto che:

- per il suddetto periodo di assenza, in conformità a quanto stabilito dall'art. 45 del CCNL Comparto Autonomie locali - personale non dirigenziale - : *“Alle lavoratrici madri o padri lavoratori e ai genitori adottivi e affidatari, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9 del citato D.Lgs. in congedo di maternità o di paternità spetta l'intera retribuzione compresa la partecipazione al fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi. I periodi di congedo di maternità o paternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.”*;
- l'opzione di flessibilità potrà essere modificata su domanda della lavoratrice madre o per fatti sopravvenuti.

4. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione innanzi al Tribunale civile di Trento in funzione di giudice del lavoro.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
f.to dott. Marcello Lazzarin

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm.)

Vista la documentazione istruttoria, ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm., si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Tesero, 05.06.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to rag. Marianna Vanzetta